

***Causa Esposito c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 novembre 2007 (ricorso n. 35771/03)***

(constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

**Fatto.** Ricorso presentato per violazione degli artt. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*), sotto il profilo della durata della procedura di fallimento, del diritto di difesa e del diritto a stare in giudizio, 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) anche sotto il profilo del rispetto della corrispondenza, 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), 6 par. 1 e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU in relazione alla durata della procedura di fallimento.

**Diritto.** La Corte ha innanzitutto rigettato i motivi di ricorso concernenti la asserita violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento e del diritto di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 6, par. 1 CEDU, del diritto al rispetto della corrispondenza, della protezione della proprietà e della libertà di circolazione in relazione alla durata della procedura di fallimento. A tal riguardo la Corte ha sottolineato come il ricorrente non potesse nuovamente invocare tali violazioni, avendo già ottenuto in sede di procedura *ex lege* 89/2001 un equo ristoro dei danni subiti.

La Corte ha rigettato altresì il motivo relativo all'asserita violazione dell'art. 6, par. 3, CEDU, per non aver avuto accesso al fascicolo relativo alla procedura fallimentare, affermando che la questione non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 6.

La Corte ha inoltre ritenuto tardivo il motivo di ricorso riferito all'art. 3 del Prot. n. 1 sulla base della seguente argomentazione: dal momento che la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Con riferimento alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che il motivo concernente la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminato unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato la somma di € 2.000,00 per le spese giudiziarie.